



**COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO**  
**Città Metropolitana di Firenze**

Ufficio del Sindaco

**ORDINANZA n. 25 del 17/03/2020**

**OGGETTO: MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" - CHIUSURA PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI COMUNALI, COMPRESO AREE VERDI INTORNO AL PALAZZO DEI VICARI**

**IL SINDACO**

**Visti:**

- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 , che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti sulla causale;

**Preso atto** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

**Considerato che:**

- l'evolversi dell'emergenza sanitaria internazionale, legata al diffondersi del contagio da COVID-19, indica chiaramente la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma di assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza) contenute nel DPCM del 9 marzo 2020;
- le misure prescritte a livello governativo pongono - come obiettivo di carattere generale - quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del D.P.C.M. citato, nel rispetto del limite dell'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9;

**Considerato altresì che** in luoghi pubblici come parchi gioco, giardini, parchi pubblici e aree verdi comunali sia che siano dotate di recinzioni anche parziali, cancelli di accesso, o comunque ben individuati, potrebbe registrarsi la presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibile con il rigoroso rispetto delle misure adottate, da rendere così non improbabile il concretizzarsi di situazioni di assembramento di persone di proporzioni tali da non garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, come, tra l'altro, si è già verificato in questi giorni;

**Ritenuto**, quindi, necessario, adottare provvedimenti di limitazione alla fruizione dei parchi e dei giardini pubblici, anche al fine di consentire alla polizia locale ed a tutte le forze dell'ordine un'adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 4;

## **ORDINA**

dal 16 marzo fino al 3 aprile 2020, la chiusura delle aree pubbliche attrezzate anche con strutture ludiche (giochi per bambini) e sportive nei giardini presenti nel territorio comunale.

## **DISPONE**

Che l'Ufficio Segreteria comunale provveda:

a) alla trasmissione di una copia della presente ordinanza a:

- Prefettura di Firenze
- Presidenza della Regione Toscana
- Questura di Firenze
- Città Metropolitana di Firenze
- Comuni limitrofi
- Stazione dei Carabinieri di Scarperia
- Stazione dei Carabinieri di San Piero a Sieve
- Polizia Municipale
- Azienda USL Toscana Centro – Igiene e Sanità Pubblica Zona Mugello

b) alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

## **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 febbraio 2010, n.104 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Scarperia e San Piero data **17/03/2020**

### **INFORMAZIONI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il

Via Dei Bastioni n. 3 - C.F. e Partita I.V.A. 06403950485 - Orario al pubblico: MA-VE ore 9,30/12,30; GI ore 15/17,30

Tel. 055843161 – Fax 055846509 – E-mail [protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it](mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it) – Sito Internet

[www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it](http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it)

FILE: utente01\C:\Users\sarasecori\AppData\Local\temp\ord\_00025\_17-03-2020.odt

documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it>

Il Sindaco  
IGNESTI FEDERICO / ArubaPEC S.p.A.